



**Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale**

**XXVIII SESSIONE STRAORDINARIA**

**Deliberazione n. 114 del 16 gennaio 2007**

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza”.**

	<b>pres. ass.</b>			<b>pres. ass.</b>	
1 - Baiardini Paolo	✓		16 - Masci Luigi	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		17 - Melasecche Germini Enrico		✓
3 - Bracco Felice Fabrizio	✓		18 - Modena Fiammetta	✓	
4 - Brega Eros	✓		19 - Nevi Raffaele	✓	
5 - Carpinelli Roberto		✓	20 - Riommi Vincenzo	✓	
6 - Cintioli Giancarlo	✓		21 - Ronca Enzo	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Rosi Maurizio	✓	
8 - Dottorini Oliver Bruno	✓		23 - Rossi Gianluca	✓	
9 - Giloni Mara	✓		24 - Sebastiani Enrico	✓	
10 - Girolamini Ada	✓		25 - Spadoni Urbani Ada	✓	
11 - Laffranco Pietro	✓		26 - Tippolotti Mauro	✓	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		27 - Tomassoni Franco	✓	
13 - Lorenzetti Maria Rita		✓	28 - Tracchegiani Aldo	✓	
14 - Lupini Pavilio		✓	29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Mantovani Massimo	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

**PRESIDENTE:** Mauro TIPPOLOTTI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

**ESTENSORE:** Seriana MARIANI

**VERBALIZZANTE:** Adriano PANFILI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 114 del 16 gennaio 2007

**LEGGE REGIONALE** - “Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 11.09.2006 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 2980 dell’11.9.2006 (ATTO N. 517);

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 19 ottobre 2006 e le relazioni della medesima illustrate per la maggioranza dal Presidente Gianluca Rossi e per la minoranza dal Consigliere Massimo Mantovani (ATTO N. 517/BIS);

ATTESO che in data 13 ottobre 2006 si è svolta sull’atto medesimo una audizione con i soggetti individuati dalla Commissione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;


VISTO l’emendamento presentato in aula ed approvato;

VISTA la legge 21 febbraio 2006, n. 49;

VISTA la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato 15 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- di approvare il disegno di legge concernente "Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza" composto di 2 articoli nel testo che segue:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dell'appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.

**Art. 2.**

*(Accesso a trattamenti terapeutici)*

1. L'accesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
2. Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi della legge 21 febbraio 2006, n. 49, accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno, certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
3. La certificazione di cui al comma 1 è esentata dall'esplicitazione delle metodiche di accertamento.

L'ESTENSORE

*Dott.ssa Seriana Mariani*